STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 51

Attività incompatibili

E' incompatibile con la qualifica di dipendente dell'Azienda autonomia delle ferrovie dello Stato l'esercizio di qualunque professione, commercio, industria o altro impiego alle dipendenze di privati, nonche' la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di vigilanza o sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non retribuita, nelle societa' aventi fine di lucro. Peraltro, il personale ferroviario puo' compiere incarichi di perito o arbitro, previa autorizzazione della Azienda. Il personale ferroviario puo' partecipare all'amministrazione di societa' cooperative costituite fra, pubblici dipendenti, nonche', in deroga al disposto del primo comma del presente articolo, e quando sia autorizzato dal Ministro, all'amministrazione di societa' nelle quali lo Stato o l'Azienda abbia una compartecipazione azionaria, od all'amministrazione di societa', istituti od enti per i quali la nomina a determinate cariche sia riservata allo Stato da disposizioni speciali o da convenzioni.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	III — Obblighi e garanzie del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-51-attivita-incompatibili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it